



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Ordinanza del Sindaco

n°. 7 del 14-09-2018

Oggetto: Limitazione alla raccolta degli elicidi (lumache)

IL SINDACO

PREMESSO che la raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) può causare un depauperamento di questa particolare fauna selvatica;

RILEVATO che, tra le attività svolte comunemente dalla popolazione di Genoni e non, rientra quella di raccolta delle lumache per fini alimentari e talvolta commerciali;

CONSIDERATO che si rende necessario tutelare le risorse ambientali e in particolare la fauna minore rappresentata dagli elicidi (lumache);

PRESO A TITO che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi (lumache), nel territorio regionale, inizia in corrispondenza dell'arrivo delle prime piogge, in prossimità della fine della stagione estiva, fino al mese di Marzo compreso;

DATO ATTO che al fine di incrementare la popolazione di tale specie si rende necessario consentire l'effettuazione di almeno due deposizioni delle uova e lo sviluppo della prole fino al raggiungimento dello stadio adulto;

RITENUTO doveroso ed urgente nell'immediatezza adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la conservazione di tale specie al fine di contrastarne l'impoverimento causato dalla raccolta indiscriminata, in assenza di una regolamentazione sia a livello Nazionale che Regionale e Comunale;

RITENUTO pertanto necessario vietare la raccolta delle lumache nel periodo dal 15 Settembre al 31 Dicembre e dal 01 Gennaio al 31 Marzo di ogni anno;

RICHIAMATI:

- la convenzione di Berna stipulata il 19/09/1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ratificata in Italia con la legge 05/08/1981 n. 503 ed entrata in vigore il 01.06.1982;

- la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali della flora e della fauna selvatica;
- il D.P.R. 08/09/1997, n. 357, Recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE come modificato dal D.P.R.12/03/2003, n. 120 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357;
- la L.R. 29/07/1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del T U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

O R D I N A

1. E' vietata in tutto il territorio Comunale la raccolta degli Elicidi (Lumache) nel periodo dal 15 Settembre al 31 Dicembre e dal 01 Gennaio al 31 Marzo di ogni anno;
2. E' consentita la raccolta degli Elicidi (Lumache) nel restante periodo (1 Aprile -14 Settembre);
3. Possono essere raccolti esclusivamente esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità;
4. La quantità massima prelevabile giornaliera a persona non potrà superare il seguente quantitativo:
Kg. 2 per i non residenti per un totale annuo di 12;
Kg. 3 per i residenti, per un totale annuo di Kg. 21;
5. Sono vietati la vendita e l'acquisto degli Elicidi (Lumache) ad esclusione di quelli provenienti da allevamenti debitamente autorizzati.

A V V E R T E

- a- Le violazioni alla raccolta in periodi non consentiti di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'applicazione della pena accessoria del sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale;
- b- Le violazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'applicazione della pena accessoria del sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.
- c- In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

D I S P O N E

Di dare la massima diffusione alla presente ordinanza oltre che con la pubblicazione all'albo online e sulla home page del sito istituzionale, anche mediante affissione negli appositi spazi del centro abitato;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

Ufficio di Polizia Locale - Sede,
Stazione Carabinieri - Nuragus,
Stazione Forestale – Laconi,
Sindaci Comuni limitrofi;

Sono revocate le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-09-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Soddu Roberto

Il Sindaco
F.to Sig. Soddu Roberto

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Genoni li 14-09-2018

Il Sindaco
F.to Sig. Soddu Roberto